

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9991 Anno 2026
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: CAPRIOLI MAURA
Data pubblicazione: 17/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17497/2025 R.G. proposto da:

Edilbotro S.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Napolitano

-ricorrente-

contro

Comune Di Catanzaro in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangelo Guzzo unitamente
all'avvocato Giacomo Carbone

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2753/2025
depositata il 06/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

Con lodo del 12/4/2010 il Collegio arbitrale investito a seguito domanda di arbitrato proposta il 7/10/2008 dalla Edilbotro s.r.l. nei confronti del Comune di Catanzaro, che aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale, con riferimento ad un contratto di appalto del 27/7/2005 dichiarava risolto il contratto per inadempimento del Comune e lo aveva condannato in conseguenza a pagare alla Edilbotro la somma di Euro 31.512,51, a titolo di indennizzo pari a 1/10 dei lavori non eseguiti, e la somma di Euro 355.386,25, quale pagamento dei lavori eseguiti ai prezzi di mercato, dichiarando assorbita in tale pronuncia la richiesta di pagamento dei lavori non previsti dal contratto originario; riteneva che l'andamento anomalo dei lavori fosse imputabile al Comune, condannandolo di conseguenza al risarcimento dei danni; infine respingeva le domande riconvenzionali del Comune.

Il Comune di Catanzaro impugnava il predetto lodo ex art. 829 c.p.c., dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo plurime violazioni di norme di diritto.

Si costituiva la Edilbotro s.r.l. , resistendo alle avverse censure.

Con sentenza del 14/10/2015 la Corte di appello di Roma respingeva l'impugnazione, gravando il Comune di Catanzaro delle spese.

Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 11/4/2016 proponeva ricorso per cassazione il Comune di Catanzaro, svolgendo cinque motivi.

Con ordinanza nr 8090/2021 la Corte di cassazione accoglieva il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarava inammissibili il primo e il quarto, assorbito il quinto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.

Rilevava che la decisione impugnata era affetta da motivazione apparente in ordine al prospettato concorso di colpa del danneggiato nella produzione dei danni, eccepito ai sensi dell'art ex art. 1227 c.c. dal Comune di Catanzaro sotto vari profili, e con il quarto motivo aveva lamentato la mancata applicazione di tale norma da parte degli arbitri.

Analogamente riteneva affetta da vizio motivazionale che non superava il vaglio di inammissibilità la risposta fornita dalla Corte distrettuale al motivo del Comune con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 1225 e 1458 c.c., nella parte del lodo con cui era stato liquidato alla Edilbotro il corrispettivo delle opere eseguite con riferimento ai valori di mercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto.

Il giudizio veniva riassunto dal Comune di Catanzaro.

Si costituiva la società Edilbotro chiedendo la conferma delle statuizioni del lodo arbitrale.

Con sentenza nr 2753/2025 la Corte di appello di Roma dichiarava la nullità del lodo limitatamente al capo che ha condannato il Comune di Catanzaro al pagamento, in favore della Impresa Edilbotro S.r.l., della somma di € 355.386,25, nonché al capo che aveva condannato il Comune di Catanzaro, in favore della Impresa Edilbotro S.r.l., al pagamento della somma complessiva di € 14.283,61 per interessi legali, sull'importo riconosciuto per i lavori eseguiti a prezzi di mercato, quantificati dalla data della domanda arbitrale al 12.04.2010; rigettava la domanda proposta dalla Impresa Edilbotro S.r.l. volta ad ottenere la condanna del Comune di

Catanzaro al pagamento, in suo favore, della somma di € 355.386,25, oltre interessi legali dalla domanda arbitrale al saldo; condannava il Comune di Catanzaro al pagamento, in favore dell'Impresa Edilbotro S.r.l., della somma di € 58.691,79, oltre oneri di legge e interessi legali dalla domanda di arbitrato al saldo.

Rilevava che in merito alla dedotta operatività dell'art. 1227 c.c per la quale era stato accertato dalla Suprema Corte il difetto di motivazione non sussistevano i presupposti per l'operatività del richiamato articolo, non avendo la società appaltatrice concorso colpevolmente a cagionare i danni né tantomeno avrebbe potuto evitarli usando la normale diligenza.

Con riguardo all'altro motivo che doveva essere nuovamente scrutinato alla luce della pronuncia rescindente vale a dire quello con cui era stata censurata la liquidazione da parte del collegio arbitrale in favore della società Edilbotro del corrispettivo delle opere eseguite con riferimento ai valori di mercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto il Giudice del rinvio ne rilevava la fondatezza.

Osservava che il collegio arbitrale aveva regolato gli obblighi restitutori alla luce del principio secondo cui in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite.

Il giudice del rinvio riteneva invece che secondo il più recente indirizzo di legittimità l'obbligo restitutorio gravante sul committente andava

commisurato al corrispettivo pattuito nel contratto e non al valore venale dell'opera realizzata (Cassazione ordinanza n. 2638/2025).

Su queste basi ha quindi dichiarato la nullità del lodo limitatamente al capo che aveva condannato il Comune di Catanzaro al pagamento, in favore della Impresa Edilbotro S.r.l., della somma di € 355.386,25, a titolo di tutti i lavori eseguiti ai prezzi di mercato, nonché al capo che aveva condannato il Comune di Catanzaro, in favore della Impresa Edilbotro S.r.l., al pagamento della somma complessiva di € 14.283,61 per interessi legali, sull'importo riconosciuto per i lavori eseguiti a prezzi di mercato, quantificati dalla data della domanda arbitrale al 12.04.2010.

Osservava la Corte che il Collegio arbitrale, avendo liquidato i lavori eseguiti ai prezzi correnti di mercato, aveva ritenuto assorbita la domanda dell'impresa volta ad ottenere la condanna al pagamento dei lavori non previsti dal progetto originario, ma eseguiti su ordine della Committente.

Pertanto, in forza di quanto sopra disposto (nullità del lodo sul punto e rigetto della domanda tesa ad ottenere la condanna al pagamento dei lavori eseguiti secondo i prezzi di mercato), doveva accogliersi la domanda di condanna al pagamento dei lavori non previsti dal progetto originario, ma eseguiti su ordine della Committente, accertata, con il concorde parere dei consulenti di parte, nella misura di € 58.691,79.

Avverso tale decisione Edilbotro S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui ha replicato il Comune di Catanzaro con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1225, 1458, 1472 e 2058 codice civile in relazione all'art. 360, co. 1,

n. 3 c.p.c. – l'erronea determinazione del valore dell'obbligazione restitutoria con riferimento al prezzo contrattualmente concordato, anziché al valore venale dell'opus con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione – la violazione dei principi posti da Cass., sez. 1, 10/3/1992, n. 2871 e Cass., sez. 1, 24/5/2007, con riferimento ai criteri di determinazione della restitutio in integrum dell'appaltatore.

Preliminarmente non ricorrono i presupposti per la rimessione alle S.U. dovendo il collegio giudicante rimarcare che non si tratta di una questione di diritto su cui è sorto il contrasto fra le sezioni semplici all'interno della Corte.

Ciò posto il motivo è infondato.

Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione "non continuata", ma "prolungata" (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass., sez. 3, 19/2/1968, n. 574), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574).

L'art. 1458 c.c. prevede che "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite".

Il contratto d'appalto è ad efficacia "prolungata", sicché l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo "saltare" il vincolo contrattuale (Cass., sez. 1, 22 2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass., sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).

Infatti, si è affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva di

risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez. 2, 17 luglio 2023, n. 20460).

La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio *ex nunc*, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio *ex tunc*, rispetto alle prestazioni già eseguite (Cass., sez. 2, 3 ottobre 2018, n. 27640).

Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva della stessa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, che rileva ad altri fini, una totale "*restitutio in integrum*" (Cass., sez. 1, 12/7/2022, n. 22065).

Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (Cass., n. 15705 del 2013).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta di restituzione relativa al valore della prestazione già eseguita e che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto

origina, in caso di risoluzione, dall'obbligo restitutorio che scaturisce, appunto, dalla risoluzione (Cass., n. 15705 del 2013).

Nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.

Pertanto, in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (Cass., sez. 1, 24 maggio 2007, n. 12162).

Si è dunque chiarito - anche recentemente - da parte di questa Corte (Cass 2025 nr2638; Cass., sez. 2, 17/7/2023, n. 20460; Cass., sez. 1, 24/5/2007, n. 12162), richiamando un principio già enunciato in passato (Cass., n. 738 del 15/1/2007), che in tema di risoluzione di contratto di appalto (privato), qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto - irrilevante - che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente).

Pertanto, è corretta l'affermazione del giudice del rinvio laddove ha annullato il lodo nella parte in cui si è ritenuto che l'obbligo restitutorio, a

carico della stazione appaltante, in relazione al valore delle opere realizzate dall'appaltatrice, fosse da determinare in base al prezzo di mercato. Viene, dunque, superata altra giurisprudenza di legittimità per cui, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'"opus" predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite (Cass., sez. 1, 10/3/1992, n. 2871; Cass., sez. 1, 24/5/2007, n. 12162).

Del resto, il valore venale del bene realizzato va determinato, in materia di appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica. Sarebbe, del resto, paradossale che l'appaltatore - in tesi inadempiente - finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 3500,00 oltre ad € 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma 10.04.2026

Il Presidente
(Alberto Giusti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale